

30 novembre 2023 – Audizione A.A. n. 291

VII Commissione Senato
Questione restauratori d'organo

Con riferimento all'elenco dei restauratori di beni culturali si rappresenta che la qualifica di restauratore si acquisisce esclusivamente in seguito al conseguimento alternativo di:

- Diploma di Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (classe LMR02)
- Diploma accademico di II livello a ciclo unico abilitante alla professione di restauratore di beni culturali (Codice DASLQ01) presso le Accademie di Belle Arti
- Titolo presso una delle Scuole di Alta Formazione e Studio del Ministero della cultura (ICPAL, OPD, ICR)

L'elenco delle istituzioni accreditate per l'insegnamento del restauro – redatto e aggiornato dalla *Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle Istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro* – annovera l'Università di Pavia (con sede a Cremona) come unico istituto accreditato per l'insegnamento del restauro nell'ambito del Percorso formativo professionalizzante 6 (Strumenti musicali. Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici). Il conseguimento della Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali presso la suddetta Università permetterebbe ai restauratori d'organo di acquisire la qualifica di restauratore e di essere inseriti nel relativo elenco per il settore di competenza 11 (Strumenti musicali), ricompreso nel PFP 6 di cui sopra.

L'art. 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ha introdotto un regime transitorio per il conseguimento della qualifica di restauratore tramite diversi canali di accesso alla qualifica: il primo canale consistente, in base ai commi 1, 1 *bis* e 1 *ter* dell'art. 182, solo nella valutazione dei titoli e delle attività svolte e un secondo canale, previsto al comma 1 *quinquies* dell'art. 182, riservato a chi avesse la qualifica di collaboratore restauratore o il possesso di titoli di studio espressamente previsti, consistente nel superamento di una specifica prova di idoneità.

La prima procedura è stata attivata con il *bando pubblico per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali*, pubblicato il 22 giugno 2015, ed una sua eventuale riapertura, per permettere a coloro che non vi hanno partecipato di essere inseriti in elenco, appare di difficile realizzazione.

Si evidenzia, infatti, che il bando sopra citato, cui una parte dei restauratori d'organo non ha partecipato, avrebbe permesso a chi era in possesso dei titoli di cui all'allegato B del Codice dei beni culturali e del paesaggio, conseguiti alla data del 30 giugno 2012 nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultavano iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012, e a chi era in possesso di adeguata esperienza professionale in materia di restauro conclusasi entro il 31 dicembre 2014, di conseguire la qualifica per poter svolgere la professione di restauratore.

Il sopra citato allegato B del Codice prevedeva il raggiungimento di un punteggio di 300 punti al fine di acquisire la suddetta qualifica. Nello specifico, e relativamente alla sola esperienza professionale, era previsto un punteggio di 37,50 per ogni anno di svolgimento di attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici: un restauratore d'organo, con almeno otto anni di esperienza professionale certificata nel restauro di beni culturali, avrebbe quindi potuto totalizzare i 300 punti richiesti e conseguire la qualifica con la sola attività di restauro su beni culturali svolta negli anni antecedenti al 31 dicembre 2014.

Numerosi restauratori d'organo, con esperienza professionale nel restauro degli organi, hanno partecipato alla selezione di cui sopra, e oggi sono presenti in elenco con il settore di competenza 11 (Strumenti musicali).

All'Ufficio legislativo del MiC - con nota prot. 338/2019, nota prot. n. 16818/2021 e nota prot. n. 16947/2022 – è stata prospettata da questa Direzione generale la possibilità di una riapertura della procedura transitoria relativa ai Restauratori, fino ad esaurimento dei candidati in possesso di sola esperienza professionale o di titoli diversi da quelli ora necessari, conseguiti comunque entro i termini previsti dall'art. 182 del Codice.

In riscontro alla nota prot. 338/2019, il Legislativo ha risposto con nota prot. DG-ERIC 1611/2019, nella quale si legge che *“Lo scrivente Ufficio osserva, sul punto, come, ad un primo esame della questione, la natura transitoria della disciplina in esame paia precludere la possibilità di una riapertura anche parziale della procedura volta a consentire a chi sia in possesso dei requisiti di partecipare.”*

Tutto ciò premesso, si ritiene utile segnalare la sentenza del TAR Lazio n. 174 del 9 gennaio 2020, la quale ha ritenuto illegittima qualunque pretesa alla riammissione a una procedura transitoria ormai conclusa, chiedendo alla PA di operare in violazione del bando e del principio di *par condicio* in relazione agli altri concorrenti, essendo inoltre il rispetto dei termini e della modalità di presentazione della domanda il requisito minimo indispensabile previsto per garantire efficienza e buon funzionamento dell'azione amministrativa.

In relazione alla richiesta del dott. Guido Galli, del dott. Federico Basso, del dott. Roberto Gri e dell'Avv. Sara Squassina, appare di difficile realizzazione anche l'emanazione di una circolare per le Soprintendenze che dichiarino che - limitatamente ai collaboratori restauratori presenti nell'elenco dei Tecnici del restauro di beni culturali in seguito alla partecipazione alla transitoria del 2014, con esperienza professionale in materia di restauro di organi - trova applicazione il regime transitorio di cui all'art. 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Si rappresenta infatti che, ai sensi dell'art. 29, comma 6, del Codice, *“gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.”*

Si ritiene utile, a tal proposito, evidenziare che il ricorso straordinario al Capo dello Stato - proposto dal signor Glauco Maria Ghilardi per l'annullamento del provvedimento emesso in data 28 febbraio 2019 dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, avente ad oggetto il diniego dell'autorizzazione all'intervento di restauro su un organo della chiesa di San Leone in Pistoia, e per l'inserimento nell'elenco dei restauratori - è stato respinto con parere n. 425/2023 (n. affare 658/2022) reso l'8 febbraio 2023 dal Consiglio di Stato.

L'istanza di autorizzazione presentata dal signor Ghilardi alla Soprintendenza competente era stata respinta con la seguente motivazione: *“Il titolare del progetto di restauro non risulta essere presente negli elenchi dei restauratori dei beni culturali (ex artt. 182 e 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004, con relativi settori di competenza).”*

Il signor Ghilardi non aveva partecipato al *bando pubblico per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali* del 2015, dichiarando di aver presentato domanda di partecipazione soltanto al bando di selezione per il conseguimento delle qualifiche professionali di *restauratore di beni culturali* e di *collaboratore restauratore di beni culturali* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie Concorsi n. 75 del 29 settembre 2009, per il quale era stato poi emanato, sulla Gazzetta Ufficiale - serie Concorsi n. 95 del 30 novembre 2010, un avviso di sospensione della procedura in attesa dell'iter parlamentare necessario alla revisione dell'art. 182 del Codice.

Con riferimento invece alla prova di idoneità, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, prevista dalla terza fase della procedura transitoria ex art. 182, comma 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è necessario evidenziare che i restauratori d'organo interessati a parteciparvi dovranno necessariamente possedere uno dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto interministeriale MiBAC-MIUR n. 112 del 10 agosto 2019:

- aver acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali (oggi Tecnico del restauro) in seguito alla procedura transitoria del 2014;
- aver conseguito alla data del 30 giugno 2012, nonché entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultavano iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012:
 - 1) le lauree della classe 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali)
 - 2) le lauree della classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali)
 - 3) le lauree specialistiche della classe 12/S (Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico)
 - 4) le lauree magistrali della classe LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali)
 - 5) i diplomi accademici di primo e di secondo livello sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno 5 anni
 - 6) i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale equiparati ai diplomi accademici di II livello dalla legge finanziaria del 2013.

All'esito dei lavori del Tavolo tecnico interministeriale MiC-MUR finalizzato alla predisposizione dello schema di decreto disciplinante le modalità di svolgimento delle prove di idoneità abilitanti all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali - istituito con decreto direttoriale DG-ERIC n. 252 del 10 giugno 2022, integrato con decreti direttoriali DG-ERIC 342 del 25 luglio 2022 e DG-ERIC 414 dell'8 settembre 2022 - è stato definito il testo dello schema di regolamento recante la riforma del decreto interministeriale MiBAC-MIUR n. 112 del 10 agosto 2019. Il suddetto schema di regolamento interministeriale è finalizzato alla semplificazione dell'organizzazione delle prove di idoneità, per consentirne concretamente l'indizione, superando le criticità applicative connesse alle modalità di svolgimento, all'individuazione dei contenuti delle prove e alla costituzione della Commissione esaminatrice. Lo schema di decreto di cui sopra è stato trasmesso in data 3 ottobre 2023 dall'Ufficio legislativo MiC al Consiglio di Stato per il relativo parere di competenza.

DIRETTORE GENERALE
Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali
Dott. Andrea DE PASQUALE

ALLEGATI



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Via Milano, 76 - 00184 Roma
Tel. +39 0648291203 - fax +39 064814968
dg-er@beniculturali.it

**Bando pubblico per l'acquisizione della qualifica di
restauratore di beni culturali**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito "Codice";

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, con cui sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

VISTO il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294 recante "Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici", come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420;

VISTI gli articoli 197-205, nonché 253, commi 29 e 30, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" - e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 182 del sopra citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, che disciplina in via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis dello stesso Codice, l'"acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali" e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86 - "Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 2009 n. 87 - "Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Via Milano, 76 - 00184 Roma
Tel. +39 0648291203 - fax +39 064814968
dg-er@beniculturali.it

VISTO l'articolo 45 - "Valore giuridico della trasmissione" - del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005";
CONSIDERATA la necessità di individuare con certezza l'ambito delle figure professionali che intervengono nelle attività conservative dei beni culturali, al fine di assicurare l'ottimale esecuzione dei relativi interventi;
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa sopra indicata relativa alla qualifica di restauratore di beni culturali, anche agli effetti dell'articolo 29, comma 9-bis, del Codice;
VISTE le Linee guida applicative richiamate dall'articolo 182 del Codice, emanate con decreto ministeriale in data 13 maggio 2014;

DECRETA

Art. 1

Oggetto del bando

1. È indetto un bando di selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai sensi dell'articolo 182, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-novies del Codice.

Art. 2

Requisiti per la partecipazione alla selezione

Alla procedura di selezione pubblica di cui al presente bando può partecipare chi alla data di pubblicazione del presente bando sia in possesso dei titoli ed abbia svolto le attività di cui all'allegato B del Codice, conseguiti ed espletati nei termini fissati dal comma 1-ter dell'art. 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'articolo 3, comma 4 del presente bando.

Art. 3

Procedura di selezione pubblica

1. Ai sensi dell'articolo 182, comma 1-ter, la procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi indicati nell'allegato B del Codice.

2. La valutazione è effettuata da apposita Commissione che sarà nominata dall'Amministrazione, con successivo provvedimento.

3. L'espletamento della procedura avviene in conformità a quanto stabilito nell'art. 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nelle linee-guida approvate con decreto ministeriale 13 maggio 2014 e nel presente bando.

4. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nell'allegato B del Codice:

- a) il punteggio previsto dalla tabella 1 spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012.



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Via Milano, 76 - 00184 Roma
Tel. +39 0648291203 - fax +39 064814968
dg-er@beniculturali.it

- b) il punteggio previsto dalla tabella 2 spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012.
 - c) il punteggio previsto dalla tabella 3 spetta per l'attività di restauro conclusasi entro il 31 dicembre 2014.
5. In particolare, ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B del Codice:
- a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'*allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86*;
 - b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;
 - c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368*, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;
 - d) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;
 - e) i titoli di studio e gli attestati rilasciati in lingua straniera dovranno essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano (effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione).
6. Ai fini dell'individuazione dei settori di competenza per i quali si acquisisce la qualifica di restauratore si applica quanto stabilito al comma *1-novies* del citato articolo 182:
- a) i titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B del Codice consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B del Codice, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti.
 - b) le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B del Codice consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B del Codice, cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento.
 - c) l'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B del Codice consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B del Codice, cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni.
7. Per i titoli di studio conseguiti in altro Paese dell'Unione Europea, la verifica della corrispondenza avrà luogo ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29.
8. I titoli di studio e gli attestati rilasciati in lingua straniera dovranno essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano (effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione).



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Via Milano, 76 - 00184 Roma
Tel. + 39 0648291203 - fax + 39 064814968
dg-er@beniculturali.it

9. La selezione si intende superata con un punteggio pari o superiore a 300 punti, ai sensi dell'articolo 182, comma 1-ter del Codice.

10. L'esito della selezione, con il punteggio e il settore o i settori conseguiti, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 4

Modalità di inoltro della candidatura e allegati alla domanda

1. La domanda di partecipazione deve essere compilata e inviata esclusivamente in via telematica, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'articolo 65, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro le ore 12,00 del giorno 30 ottobre 2015, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica che sarà resa disponibile tramite apposita comunicazione nel sito istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. Alla domanda di partecipazione è allegata copia non autenticata di documento di identità o di riconoscimento equipollente.

2. Il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva ed al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali è dichiarato e documentato dal candidato utilizzando il sistema informatico che viene reso disponibile nel sito istituzionale del Ministero, www.beniculturali.it, a partire dal 31 agosto 2015, secondo le modalità di cui al successivo comma 3, e nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle linee-guida approvate con decreto ministeriale 13 maggio 2014.

3. Il candidato deve allegare alla domanda tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti necessari e lo svolgimento dell'attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici. Il possesso dei requisiti può essere dichiarato dal candidato con autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora siano attestati da certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti. In questo caso il candidato deve fornire tutte le indicazioni necessarie al fine dell'individuazione di tale documentazione. Il candidato può comunque allegare la documentazione che ritenga utile al fine di agevolare la verifica e rendere più celere la procedura.

4. Ai sensi dell'articolo 182, comma 1, nella domanda l'interessato deve dichiarare i requisiti posseduti per ciascun settore ai fini dell'acquisizione del settore o dei settori specifici tra quelli indicati nell'allegato B.

5. Il Ministero valuterà la sussistenza dei requisiti previsti ai commi precedenti, sulla base dei criteri indicati nelle Linee guida applicative dell'articolo 182 del Codice, emanate con decreto ministeriale 13 maggio 2014.

6. Per eventuali chiarimenti e/o supporto alla compilazione e trasmissione del modulo, è a disposizione dei richiedenti la seguente casella di posta elettronica: restauratori@beniculturali.it.

7. L'Amministrazione si riserva di effettuare, in qualsiasi fase della procedura, la verifica delle dichiarazioni rese dagli interessati in merito al possesso dei requisiti e di procedere, con atto motivato, all'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti di partecipazione, fatte salve le conseguenze di natura civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Via Milano, 76 - 00184 Roma
Tel. + 39 0648291203 - fax + 39 064814968
dg-er@beniculturali.it

formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5

Iscrizione nell'elenco

1. Il conseguimento della qualifica è disposto con provvedimenti del Ministero e dà luogo all'inserimento in apposito elenco suddiviso per settori di competenza, reso accessibile a tutti gli interessati, utile a dimostrare il possesso della qualifica a ogni effetto di legge. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva.
2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può avvalersi anche di società esterne per il trattamento automatizzato dei dati personali finalizzato all'espletamento della selezione.
3. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al reperimento e alla verifica della documentazione presentata.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura selettiva è possibile ricorrere nelle forme e nei termini previsti dalla legge.
2. La pubblicazione del presente bando e di tutti gli atti relativi alla presente procedura nel sito internet istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo www.beniculturali.it ha valore di notifica nei confronti dei candidati interessati a partecipare alla presente procedura.
3. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana verrà data comunicazione della pubblicazione del presente Bando nel sito internet del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
4. Dal giorno della pubblicazione del presente bando decorrono i termini per l'impugnazione delle previsioni direttamente lesive, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni, o mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni.

ROMA, li
22 GIU. 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Caterina Bon Valsassina



Roma

Ministero

per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA
Serv I – Ufficio Studi

Prot.

Class.

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
c.a. Capo dell'Ufficio Legislativo
Avv. Lorenzo D'Ascia
mbac-udcm.ufficiolislativo@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Bando pubblico per il conseguimento per la qualifica di restauratore di beni culturali del 22 giugno 2015 ex art. 182 del Dlgs 42/2004. Richiesta parere.

Ringraziando per gli indirizzi già forniti in materia e facendo seguito alla nota prot. 163 del 14 gennaio 2019, inviata dall'ufficio scrivente per la richiesta di un parere sulla conclusione o meno della procedura transitoria ex art. 182 del Dlgs 42/2004, si pone un ulteriore quesito, emerso in seguito alle interlocuzioni occorse con gli interessati, che di seguito si rappresenta.

Con i Decreti n. 183 del 21.12.2018 e n. 192 del 28.01.2018 emanati dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca è stato pubblicato l'elenco dei restauratori di beni culturali comprensivo del/dei settori professionali di competenza tra quelli indicati nell'allegato B dell'art. 182 del Dlgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

Le Linee guida applicative del suddetto art. 182, approvate con DM 13 maggio 2014, definiscono al paragrafo 3 (Tempi e modi di conseguimento delle qualifiche professionali), le diverse fasi in cui devono articolarsi le procedure al termine delle quali vengono adottati i provvedimenti di inserimento degli interessati negli elenchi:

1. Selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore, conclusa nel 2017 con la pubblicazione dell'elenco dei Tecnici del restauro/Collaboratori Restauratori a seguito dei decreti della scrivente Direzione Generale 23 Marzo 2016, 14 Settembre 2016, 3 Gennaio 2017.
2. Selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore, conclusa con la pubblicazione dei succitati decreti del dicembre 2018.



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Direzione Generale Educazione e Ricerca
Via Milano, 76 06/48291233 00184 Roma
PEC: mbac-dg-er@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-er@beniculturali.it

3. Prova di idoneità per il conseguimento della qualifica di restauratore da parte di coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma I -sexies (comma I - quinquies) e "distinta" prova di idoneità per il conseguimento della qualifica di restauratore presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello per coloro i quali, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello e la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello corrispondenti ai titoli indicati nella Tabella I dell'allegato B, per il cui svolgimento è in corso di definizione il decreto interministeriale (Mibac – Miur) che dovrà individuare le modalità e il contenuto delle prove stesse.

Lo stesso paragrafo 3 delle Linee Guida specifica: "L'espletamento delle diverse fasi previste dalla legge avverrà una tantum e non potrà essere ripetuto in futuro, stante la stessa natura transitoria della disciplina in esame, volta alla stabilizzazione di situazioni di fatto pregresse o quanto meno in fieri".

Ciò posto, considerato il ritardo con il quale l'elenco dei restauratori di beni culturali è stato infine formato rispetto alla data originariamente prevista dalla norma (30 giugno 2015) e considerate le numerose segnalazioni di soggetti in possesso dei requisiti richiesti per il conferimento della qualifica ai sensi della disciplina transitoria che non avendo presentato domanda entro la scadenza del bando si trovano oggi nell'impossibilità di proseguire la propria attività, si chiede:

- Se vi sia la possibilità di aprire una finestra che consenta l'iscrizione all'elenco per coloro i quali erano in possesso dei requisiti alla data del 31 dicembre 2014 (data indicata dal bando del 22 giugno 2015) ma non hanno fatto domanda entro i termini indicati, con le stesse modalità previste dal bando stesso.

- In alternativa, se vi sia la possibilità di estendere agli stessi soggetti la facoltà di partecipare alle prove di idoneità di cui si sta definendo il decreto interministeriale, ottenendo in tal modo la qualifica.

Per altri aspetti indipendenti, ma collegati, seguirà distinto quesito.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Francesco Scoppola



RP



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Direzione Generale Educazione e Ricerca
Via Milano, 76 06/48291233 00184 Roma
PEC: mbac-dg-er@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-er@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0010810-15/04/2019
CI. 02.01.00/167.2

Alla Direzione Generale Educazione e Ricerca
Ufficio di Direzione

OGGETTO: Bando pubblico per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali del 22 ottobre 2015 – Nota prot. 163 del 2019 e nota prot. 388 del 2019.

Con nota prot. 163 del 2019 si chiede di conoscere il parere dello Scrivente Ufficio in ordine all'interpretazione della previsione di cui all'articolo 28 del D.M. 22 agosto 2017, n. 154 e, in particolare, alla possibilità di proseguire lo svolgimento di attività lavorative e professionali di restauratore di beni culturali per coloro che:

a) siano in possesso dei requisiti per partecipare alla prova di idoneità prevista dall'articolo 182 del d.lgs. 42 del 2004;

b) non abbiano partecipato al bando per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore né al bando per la qualifica di restauratore di beni culturali.

Codesta Direzione osserva come la procedura di cui all'articolo 182 del d.lgs. 42 del 2004 costituisca parte integrante della previsione normativa, chiedendo se tale procedura possa ritenersi conclusa solo all'esito delle prove di idoneità.

Inoltre, codesta Direzione formula due ulteriori quesiti.

In primo luogo, si chiede come sia conciliabile il mancato ottenimento della qualifica di restauratore per i componenti di impresa con il possesso dell'attestazione SOA nelle categorie OS2A e OS2B di validità quinquennale ottenute prima della pubblicazione dell'elenco.

In secondo luogo, si chiede se l'accesso agli atti e l'accesso civico possano essere differiti all'esito del completamento degli adempimenti previsti dalla previsione di cui all'articolo 182 del d.lgs. 42 del 2004.

* * * *

Lo scrivente Ufficio osserva quanto segue.

In ordine al primo quesito, pare opportuno evidenziare, in primo luogo, come la previsione di cui all'articolo 28 del D.M. 154 del 2017 sia volta a disciplinare le procedure di affidamento di lavori di restauro "nelle more del completamento della procedura di attribuzione della qualifica di restauratore, di cui all'articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio" e fino "alla pubblicazione dei relativi elenchi". Si tratta, quindi, di una norma transitoria che costituisce il parametro di legittimità delle procedure anteriori al nuovo regime normativo, destinata a non trovare più applicazione dopo il completamento della procedura di cui all'articolo 182 del d.lgs. 42 del 2004.

La natura transitoria (e non intertemporale della previsione) comporta, pertanto, l'applicazione esclusiva di tale normativa per tutte le fattispecie anteriori alla pubblicazione degli elenchi. Ne consegue che l'affidamento disposto prima della data di pubblicazione degli elenchi deve ritenersi legittimo anche



Ministero per i beni e le attività culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

se conferito a soggetto che non sia risultano iscritto nell'elenco o non abbia neppure preso parte al bando per il conseguimento della qualifica di restauratore o di collaboratore restauratore. Infatti, per tali situazioni la stazione appaltante deve limitarsi a verificare la sola idoneità allo svolgimento dei lavori di restauro sulla base della qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 29, del Codice dei beni culturali e del paesaggio o sulla base di ulteriori requisiti di qualificazione presentati (articolo 28, comma 6, ultimo periodo, del D.M. 154 del 2017).

In presenza di tale verifica, debbono dunque ritenersi legittimi gli affidamenti disposti in favore di soggetti che non risultino successivamente iscritti nell'apposito elenco anche in ragione della mancata partecipazione ai bandi in precedenza indicati.

Diversamente opinando, dovrebbe ammettersi l'invalidità sopravvenuta degli affidamenti per mancato possesso di un requisito non richiesto, tuttavia, alla data di conferimento dell'incarico. Tesi che non può trovare condivisione attesa la già evidenziata natura transitoria della disposizione che pone un diritto materiale singolare destinato a trovare esclusiva applicazione.

Pertanto, devono ritenersi legittimi gli affidamenti disposti in applicazione della regola esaminata e validi ed efficaci i contratti che siano stati, in forza di tali affidamenti, stipulati.

Come noto, secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, le qualificazioni richieste dalla procedura di affidamento debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'incarico, senza soluzione di continuità (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 8/2015).

Nei casi in esame il requisito specifico richiesto non è costituito dall'iscrizione nell'elenco ma dalla sola idoneità verificata ai sensi dell'articolo 28, comma 6, ultimo periodo, del D.M. 154 del 2017. Ne consegue che i contratti stipulati in applicazione di tali regole non sono neppure sottoposti a possibile risoluzione per sopravvenuta mancata iscrizione nell'elenco, salvo che gli stessi rechino un'apposita clausola risolutiva espressa di tale tenore.

* * * *

Le considerazioni esposte valgono, in parte, anche per il secondo quesito sottoposto all'attenzione dello Scrivente Ufficio, che merita, tuttavia, un'ulteriore precisazione.

Infatti, ove l'affidamento sia disposto prima della pubblicazione dell'elenco, il requisito tecnico della società va valutato in base alla normativa di cui all'articolo 28, comma 6, del D.M. 154 del 2017. Pertanto, la società potrà continuare nello svolgimento dell'incarico al pari di quanto affermato in relazione alla singola persona fisica che svolga la professione di restauratore.

Al contrario, la mancata iscrizione del Direttore tecnico della società nell'elenco comporta, in applicazione della normativa vigente, il venir meno di un requisito necessario per il possesso dell'attestazione SOA imponendo, pertanto, alla società di provvedere alla sua sostituzione.

La stazione appaltante risulta munita, all'uopo, di un apposito potere-dovere di effettuare controlli sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima (articolo 84, comma 6, d.lgs. 50 del 2016).



Ministero per i beni e le attività culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

Si ritiene, pertanto, che, in caso di perdita della qualificazione per mancata iscrizione nell'elenco del componente dell'impresa avente l'attestazione SOA, si determini il venir meno di un requisito che comporta il potere per la stazione appaltante di segnalare la situazione all'ANAC al fine di ottenere, ove necessario, la perdita dell'attestazione, evitando il rischio di procedere ad un affidamento ad una società priva di un requisito essenziale in capo al proprio componente.

* * * *

In ultimo, codesta Direzione chiede di conoscere se l'accesso agli atti e l'accesso civile vadano differiti fino al completamento della procedura.

Sul punto, lo Scrivente Ufficio osserva come la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del D.M. 682 del 1994 prevede che sia sottratta all'accesso fino all'esaurimento delle relative procedure la documentazione attinente ai lavori di commissioni e organi collegiali, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata e la riservatezza di terzi. Pertanto, in caso di eventuali istanze di accesso agli atti ex articolo 24 della L. 241 del 1990, l'Amministrazione potrà avvalersi della possibilità di differire l'accesso fino all'esito della procedura selettiva con riferimento agli atti contenenti notizie riservate dei concorrenti.

Sul potere discrezionale di disporre il differimento dell'accesso, la giurisprudenza richiama, inoltre, la norma "enucleabile dagli artt. 24, comma 4, 25, comma 3, l. n. 241 del 1990 e 9, d.P.R. n. 184 del 2006, stante l'evidente necessità di non intralciare la conclusione del procedimento in corso assicurando al contempo la riservatezza dei lavori della Commissione e la tutela dell'anonimato" (Cons. Stato, n. 5729/2017).

Con riferimento all'istituto dell'accesso civico, considerata la disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d.lgs. n. 33/2013, che prevede, fra l'altro, che "*allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis*" (art. 5, comma 2).

La medesima normativa sancisce che l'accesso civico è rifiutato, fra l'altro, "*se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia*" (art. 5-bis, comma 2, lett. a).

In tale quadro, si rammenta che per "*dato personale*" si intende "*qualsunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale*" e che per "*dato sensibile*" si intende, tra gli altri l'informazione idonea a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 4, comma 1, lett. b) e d), del Codice).

L'Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, ha approvato le "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*" con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016.

Tenuto conto delle indicazioni contenute in tali Linee Guida, può affermarsi che:



Ministero per i beni e le attività culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

a) L'accesso civico non può essere precluso né differito nel caso in cui la richiesta riguardi i verbali della Commissione relativi alle prove svolte nel caso in cui il "pregiudizio concreto alla tutela di un interesse privato del controinteressato a norma dell'art. 5 bis del citato D. Lgs. n. 33 del 2013" possa essere evitato mediante l'oscuramento dei dati personali; infatti, la disciplina di settore in materia di accesso civico prevede che "se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti" (v. parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 366 del 7 settembre 2017;

b) Nel caso di richiesta di accesso civico relativa ai titoli degli altri candidati o alle prove da loro svolte, si ritiene che possa integrarsi quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 e, pertanto, sia possibile disporre il differimento.

Si evidenzia, in ultimo, che secondo l'ANAC il pregiudizio concreto a cui fa riferimento la normativa esaminata deve essere valutato in considerazione delle "conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l'accesso generalizzato sono considerati come "pubblici", sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013)". Pertanto, la valutazione da effettuarsi deve essere particolarmente pregante e riferirsi a tutte le circostanze all'attenzione dell'Amministrazione, che dovrà, quindi, esplicitare analiticamente le concrete ragioni a sostegno del diniego o del differimento dell'accesso civico.

* * * *

Con nota prot. 388 del 2019 codesta Direzione chiede, infine, se sia possibile aprire una "finestra che consenta l'iscrizione all'elenco per coloro i quali erano in possesso dei requisiti alla data del 31 dicembre 2014 [...] ma non hanno fatto domanda entro i termini indicati, con le stesse modalità previste dal bando".

Lo Scrivente Ufficio osserva, sul punto, come, ad un primo esame della questione, la natura transitoria della disciplina in esame paia precludere la possibilità di una riapertura anche parziale della procedura volta a consentire a chi sia in possesso dei requisiti di partecipare.

Si terrà aggiornata codesta Direzione dell'esito di un ulteriore approfondimento del tema.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Avv. Lorenzo D'Ascia)

Publicato il 09/01/2020

N. 00174/2020 REG.PROV.COLL.
N. 09113/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9113 del 2019, proposto da Rosario Ando', Licina Antonelli, Valentina Fornaro, Marco Giacomozzi, Cristina Greco, Raffaella Mazzara, Barbara Mingazzini, Maria Teresa Perleonardi, Simone Ravelli, Monica Tavasci, Maria Elena Zeroli, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Leotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Katiuscia Chiari non costituito in giudizio;

per l'accertamento

- dell'illegittimità del silenzio serbato dal MiBAC in riferimento all'istanza presentata dagli odierni ricorrenti in data 14/3/2019 per l'inserimento, previa

verifica della rispondenza dei titoli posseduti, nell'elenco dei restauratori pubblicato con Decreto Direttoriale n.183 del 21/12/2018.

e per la condanna

del MiBAC a provvedere all'istanza presentata dai ricorrenti in data 14/3/2019 per l'inserimento nell'elenco dei restauratori pubblicato con Decreto Direttoriale n.183 del 21/12/2018, previo esame delle situazioni degli istanti e della verifica della rispondenza dei titoli dagli stessi posseduti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

I ricorrenti premettono di essere in possesso dei titoli per poter partecipare alla selezione pubblica per il “conseguimento della QUALIFICA DI RESTAURATORE” indetta dal Ministero per i beni e le attività culturali con bando pubblicato in G.U. - serie generale - n.215 del 16/9/2015, ai sensi dell'art.182, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1 novies del Codice”.

I predetti lamentano di non aver potuto partecipare alla predetta procedura in quanto il termine prescritto dall'art. 4 del bando per la presentazione della domanda e dell'allegata partecipazione (due mesi) era troppo stringente, del tutto insufficiente a produrre corredata dalla copiosa documentazione richiesta al fine della prova del possesso dei requisiti, in quanto prevedeva che detta istanza avrebbe dovuta essere “inviata in via telematica entro le ore 12:00 del giorno 30 ottobre 2015, “a pena di esclusione” e che, inoltre, la specifica applicazione informatica resa disponibile dal Ministero è risultata utilizzabile solamente a partire dal 31/8/2015.

Di conseguenza non sono stati inclusi nell'elenco in questione.

Con istanza in data 14/3/2019i ricorrenti hanno richiesto all'Amministrazione di riesaminare la loro posizione, cioè di "verificare la rispondenza dei titoli posseduti e infine adottare i provvedimenti opportuni per l'inserimento "nell'elenco dei restauratori pubblicato con Decreto Direttoriale n.183 del 21/12/2018".

A sostegno della predetta istanza, hanno sostenuto: a.- che la procedura per la "qualifica di restauratore" di cui al Bando n.215/2015 ha semplicemente carattere "abilitante" (non concorsuale), implicando un'attività meramente ricognitiva della verifica dei titoli posseduti dagli istanti ove non ha alcuna rilevanza la previsione di un termine per la presentazione delle domande b.- che ritenere perentorio il termine indicato nel Bando per la presentazione delle domande sarebbe assolutamente irragionevole e ingiustificato: infatti l'aver previsto "un'unica selezione" ha comportato un'illegittima e immotivata esclusione di soggetti in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Secondo i ricorrenti, una volta ricevuta la richiesta di riesame, il Ministero avrebbe dovuto provvedere nei termini di legge adottando una decisione sull'ammissibilità della richiesta di inserimento nell'elenco dei restauratori.

Pertanto, non avendo ricevuto alcun riscontro dell'istanza in parola, i predetti agiscono in giudizio con ricorso ex art. 31 e 117 CPA, lamentando l'illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. per violazione del dovere di provvedere nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Essi chiedono pertanto che sia accertata l'illegittimità dell'inerzia dell'Amministrazione con conseguente dichiarazione dell'obbligo di quest'ultima di provvedere al riesame delle istanze presentate dai ricorrenti "adottando gli opportuni provvedimenti al fine di inserire gli stessi nell'elenco dei collaboratori restauratori (...)con ogni conseguenza di legge"; vinte le spese.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata con atto di stile.

Alla Camera di consiglio del 12.11.2019 la causa è trattenuta in decisione.

Il ricorso è palesemente infondato.

L'istanza di riesame presentata dai ricorrenti è finalizzata ad ottenere la riammissione ad una procedura valutativa alla quale gli stessi non hanno partecipato perché non hanno presentato la domanda nei termini in quanto ritenuti troppo brevi per gli adempimenti relativi alla produzione della documentazione richiesta.

Il rimedio avverso le previsioni del bando ritenute eccessivamente onerose ed impeditive di formulare la domanda di partecipazione, con effetto sostanzialmente escludente, consisteva nell'impugnativa del bando stesso. O almeno nella presentazione di una domanda nei termini, con riserva di integrare la documentazione mancante.

Una volta scaduti i termini per la presentazione delle domande, l'istanza presentata all'Amministrazione con cui essi chiedono di essere riammessi ad una procedura selettiva ormai chiusa, perché sono scaduti i termini per la presentazione delle domande, costituisce una sollecitazione a commettere una illegittimità, dato che si chiede alla P.A. di operare in violazione delle clausole del bando e del principio di *par condicio* dei concorrenti. È evidente che non è configurabile alcun obbligo dell'Amministrazione di riscontrare simili richieste di "riesame" *contra legem*.

Peraltro va precisato che le motivazioni addotte a fondamento della richiesta non sono comunque condivisibili in quanto si tratta di una procedura destinata a svolgersi *una tantum* in applicazione di norma di diritto transitorio, qual è quella dettata dall'art. 182 del d.lgs. n. 42 del 2004 (cfr. TAR Lazio, II quater, n. 7030/2018, secondo cui, con riferimento a ricorsi presentati avverso precedenti procedimenti concorsuali: <<pur trattandosi di una procedura abilitativa, non di carattere concorsuale, ed in particolare, con riferimento alla specifica situazione vantata dalla ricorrente di partecipazione ai sensi dell'art. 182 comma 1 ter (ovvero con il possesso di diploma di una scuola di alta formazione per cui la tabella allegata all'art. 182 prevede l'assegnazione di trecento punti automaticamente sufficienti a superare la procedura), il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda appaiono il

requisito minimo indispensabile previsto in relazione alla efficienza e al buon funzionamento dell'azione amministrativa. (...) L'onere di presentazione di una domanda di partecipazione, inoltre, tramite un sistema informatico, in cui la ricorrente risulta registrata il 17 ottobre 2015, non si può certamente ritenere illogico o sproporzionato rispetto all'acquisto di un titolo professionale, con la partecipazione ad una procedura agevolata di selezione come quella prevista dall'art. 182>>).

Ugualmente va disattesa la pretesa, parimenti avanzata dai ricorrenti con il ricorso in esame, nella parte in cui sostanzialmente chiedono l'accertamento del diritto ad essere inseriti nell'elenco dei restauratori, per accedere alla professione di restauratore, dato che si richiede, anche in questo caso, al giudice di operare *contra legem*, in contrasto con la disciplina dettata dal legislatore per acquisire la qualifica professionale in questione, che è subordinata, appunto, ad una procedura valutativa dei titoli di competenza del Ministero resistente, indetta, con sessione straordinaria, con il bando sopraindicato, secondo le modalità di partecipazione che non sono state tempestivamente impugnate e che si pretende, con l'*actio contra silentium*, di rimettere in discussione oltre il termine di decadenza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, liquidate nella misura di €. 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE
Floriana Rizzetto

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO



Roma

Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE,
RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
SERVIZIO I

Al Capo dell'Ufficio
Legislativo
dott.ssa Annalisa Cipollone
mbac-
udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beni-
culturali.it

Prot. n.

Class

Oggetto: Stato di attuazione delle procedure connesse all'attribuzione delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e tecnico del restauro di competenza della Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali e problematiche aperte

A seguito della riunione svoltasi lo scorso 24 giugno con i rappresentanti di codesto Ufficio, la Direzione scrivente ritiene opportuno inviare la seguente relazione in riferimento alle questioni in oggetto allo scopo di conoscere le determinazioni che si intendano adottare.

La procedura transitoria per l'attribuzione delle qualifiche di Restauratore di beni culturali e di Collaboratore restauratore (ora Tecnico del restauro di beni culturali) prevista dall'art 182 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, prevedeva lo svolgimento di tre fasi successive, definite dalle Linee guida applicative del suddetto art. 182 approvate con DM 13 maggio 2014 e così articolate:

- I. Selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di Collaboratore restauratore, conclusa nel 2016 con la pubblicazione del decreto direttoriale 23 marzo 2016 n. 38 e ss.mm.ii;
- II. Selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di Restauratore di beni culturali, conclusa con la pubblicazione dei decreti 183/2018 e 192/2019 della stessa Direzione Generale scrivente;
- III. Svolgimento della prova di idoneità ai sensi dell'art. 182 comma 1-quinquies per il conseguimento della qualifica di "restauratore di beni culturali" da parte di coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di "collaboratore restauratore" ai sensi del comma 1-sexies e di una distinta prova di idoneità per il conseguimento della qualifica di restauratore presso le istituzioni dove si



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Via Milano 76, 00184 - Roma +39.0648291203

PEC: mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-eric.servizio1@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-eric@beniculturali.it

dg-eric.servizio1@beniculturali.it

sono tenuti i corsi di secondo livello per coloro i quali, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello e la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello corrispondenti ai titoli indicati nella Tabella I dell'allegato B dell'art.182.

Con i suddetti decreti sono stati pubblicati i relativi elenchi dei Tecnici del restauro e dei Restauratori dei beni culturali, quest'ultimo comprensivo dei settori professionali di competenza tra quelli indicati nell'allegato B dell'art. 182, D.lgs. 42/2004, nonché gli elenchi di coloro i quali hanno conseguito la Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali direttamente abilitante alla professione di restauratore di beni culturali (classe LMR/02) e titoli equipollenti e che sono quindi Restauratori di beni culturali ope legis ai sensi dell'art. 29 del medesimo Codice.

La formazione di tali elenchi ha determinato la piena applicazione proprio di quanto disposto dall'art.29 Dlgs 42/2004, introducendo una vera e propria regolamentazione delle due professioni, per cui la mancata inclusione in elenco preclude di fatto l'esercizio delle stesse. Dal momento della loro pubblicazione inoltre, la qualifica professionale di Tecnico del restauro e di Restauratore si acquisisce esclusivamente a seguito del conseguimento rispettivamente di un titolo di formazione professionale all'esito della frequentazione di un corso regionale triennale accreditato della durata di almeno 2700 ore o della frequenza di un corso di laurea magistrale classe LMR02 o titolo equipollente, non trovando più riconoscimento la sola esperienza professionale pregressa o altri titoli di studio conseguiti prima del 31.12.2014.

All'aggiornamento e alla tenuta di tali elenchi provvede la Direzione Generale Educazione, ricerca e Istituti culturali ai sensi dell'art.15, lettera r, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169. L'aggiornamento dell'elenco dei Tecnici del restauro avviene mediante presentazione di istanza sul portale "Professionisti di beni culturali" (<https://professionisti.beniculturali.it/>): l'inserimento non è automatico, ma prevede una fase di verifica dell'effettiva rispondenza del titolo ai requisiti previsti dalla normativa. L'aggiornamento dell'elenco dei restauratori invece avviene attualmente tramite l'invio alla Direzione Generale Educazione, ricerca e Istituti culturali degli elenchi dei diplomati direttamente da parte delle istituzioni formative accreditate al termine di ogni sessione di esame finale con valore di esame di stato abilitante.

La regolamentazione della professione, seppur prevista da quasi un ventennio e fortemente auspicata dalla stessa categoria e dal nostro Ministero che pure considera doveroso e necessario il percorso fatto



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291203

PEC: mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-eric.servizio1@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-eric@beniculturali.it

dg-eric.servizio1@beniculturali.it

per definire uno specifico percorso formativo per le professionalità operanti nel delicatissimo ambito del restauro di beni culturali, ha generato il grave malcontento di molti operatori, anche attivi nel settore da anni, i quali per diverse ragioni non hanno partecipato alle procedure transitorie descritte in premessa e si sono dunque trovati di fronte all'attuale impedimento all'esercizio della professione. Numerose sono infatti le istanze pervenute proprio in tal senso e ci sono stati anche dei casi di contenzioso che tuttavia al momento si sono risolti in senso favorevole all'amministrazione.

Le richieste pervenute all'Ufficio scrivente hanno riguardato in particolare per i restauratori di beni culturali:

- la possibilità per coloro i quali avessero partecipato al bando di selezione pubblica indetto con GU n. 75 del 29 settembre 2009 serie Concorsi (per il quale è stato poi emanato in data 30 novembre 2010 un avviso che determinava la sospensione della procedura in attesa dell'iter necessario alla revisione dell'art.182) ma non avessero reiterato - come prescritto - la domanda di partecipazione al successivo bando del 2015 (quello all'esito del quale si è pervenuti alla formazione dell'elenco) della valutazione da parte dell'Amministrazione di un inserimento in elenco a procedura chiusa, se comunque in possesso dei requisiti previsti dall'ultimo bando;
- la possibilità della riapertura di una finestra per tutti coloro che non avessero fatto domanda né nel 2009 né entro i termini previsti dal bando del 2015, in possesso dei requisiti previsti (al 31.12.2014 come indicato dal bando stesso);
- la richiesta di valutazione di documentazione ulteriore rispetto a quella a suo tempo presentata da parte di chi avesse comunque ottenuto la qualifica e il cui nominativo fosse stato dunque incluso in elenco per ottenere l'abilitazione in altri settori professionali rispetto a quelli richiesti al momento della presentazione della domanda, ipotesi che le Linee Guida al momento escludono.

Per i tecnici del restauro di beni culturali:

- la possibilità della riapertura di una "finestra" per tutti coloro che non avessero fatto domanda entro i termini previsti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 182 del d.lgs 42/2004;
- la valutazione di titoli validi per la procedura transitoria ma non più validi ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 42/2004 e dell'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 per la definizione dello "Standard formativo e professionale del Tecnico del restauro";
- L'urgenza dello svolgimento delle prove di idoneità prescritte al comma 1-quinquies dell'art. 182 sulle quali torneremo a breve che consentono il passaggio dalla qualifica professionale di



DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Via Milano 76, 00184 - Roma +39.0648291203

PEC: mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-eric.servizio1@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-eric@beniculturali.it

dg-eric.servizio1@beniculturali.it

Tecnico del restauro di beni culturali a quella di Restauratore di beni culturali in specifici settori professionali;

- La situazione di chi si sia trovato a frequentare i corsi di formazione regionale successivamente all'accordo del 2012 ma prima del suo recepimento (corsi per esempio della durata di 2400 ore invece delle 2700 ore prescritte) e lo abbia concluso quando i termini per partecipare alla procedura transitoria erano già chiusi (24 ottobre 2014), come accaduto per esempio per l'Istituto Arte, Artigianato e Restauro di Roma, situazione per la quale si era avviata un'interlocuzione con la Conferenza delle Regioni.

In riferimento alla questione di una possibile riapertura della procedura transitoria sia per Restauratori che per Tecnici del restauro di beni culturali (procedura che prevedeva le summenzionate tre fasi – di cui due già concluse - da svolgersi quindi una tantum), si è più volte sottolineato come la scrivente Direzione Generale è competente in materia di formazione e tenuta e aggiornamento degli elenchi, ma non può adottare o modificare in autonomia provvedimenti legislativi, presupposto necessario per intervenire proprio sulla natura transitoria della disciplina in questione, né accogliere autonomamente tali istanze in palese violazione delle norme in materia.

Tale situazione è stata anche più volte segnalata a codesto Ufficio, da ultimo con la richiesta di due pareri (con note DGER del 6 giugno 2019 e del 6 settembre del 2019), nei quali già si prospettava e si proponeva – anche ai fini di evitare ulteriore contenzioso – sia la possibilità di una riapertura della procedura transitoria (prevedendo un intervento normativo) relativa a Tecnici del restauro e Restauratori rendendola più simile a quella “aperta” prevista per le altre professioni dei beni culturali ai sensi dell'art. 9-bis del Codice (fino ad esaurimento dei candidati in possesso di sola esperienza professionale o di titoli diversi da quelli ora necessari conseguiti entro i termini previsti dalla procedura transitoria prevista dal suddetto art. 182) oppure, in alternativa, di consentire l'iscrizione in elenco per chi fosse rimasto fuori non avendo partecipato alle suddette selezioni mediante la partecipazione allo svolgimento delle prove di idoneità prescritte dal comma 1-quinquies dello stesso art. 182.

Rimaniamo, tuttavia, ancora in attesa degli ulteriori approfondimenti che l'Ufficio Legislativo si è riservato di compiere, come riportato nella nota del 15 aprile 2019 (di riposta alle nostre note prot. 163 e 338 rispettivamente del 14 e del 28 gennaio 2019).

Nel frattempo bisogna però dire che è intervenuta una sentenza del TAR Lazio n. 174 del 9.1.2020 a parere dell'Ufficio scrivente molto significativa, che ha ritenuto illegittima qualunque pretesa alla riammissione a una procedura ormai chiusa, chiedendo alla PA di operare in palese violazione del bando



DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291203

PEC: mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-eric.servizio1@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-eric@beniculturali.it

dg-eric.servizio1@beniculturali.it

e del principio di par condicio in relazione agli altri concorrenti, essendo inoltre il rispetto dei termini e della modalità di presentazione della domanda il requisito minimo indispensabile previsto per garantire efficienza e buon funzionamento dell'azione amministrativa.

La questione al momento più rilevante, anche dal punto di vista del contenzioso, è quella dello svolgimento delle suddette prove di idoneità e quindi l'attuazione della terza fase che dovrebbe chiudere definitivamente la fase transitoria, per le quali è stato pubblicato il Decreto Interministeriale Mibact-Miur del 10 agosto 2019, n. 112 (GU Serie Generale n.242 del 15-10- 2019) che ne disciplina le modalità di svolgimento, in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 7307 del 3 luglio 2018 a seguito della quale era stato nominato un commissario ad acta. Di fatto, il decreto in oggetto esegue la citata sentenza del T.A.R., ma non esaurisce gli adempimenti previsti dall'articolo 182 comma 1-quinquies. Lo stesso decreto, infatti, all'articolo 3 comma 1, rimanda a un altro decreto/bando la definizione delle date, delle modalità di svolgimento e delle sedi presso le istituzioni accreditate, delle due differenti prove d'idoneità previste all'articolo 2 e riservate rispettivamente:

a) a coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del c. 1-sexies dell'articolo 182 prevista dal bando del 14 settembre 2014 e conclusasi nel 2016, i quali dovranno, in aggiunta alla prova tecnico-pratica, superare una prova preselettiva teorica;

b) a coloro i quali, entro il 31 dicembre 2014 e nel rispetto delle condizioni previsti dal c. 1-ter del citato articolo 182, abbiano conseguito determinate lauree ivi elencate (classe 41 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, classe L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, classe 12/S Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, classe LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali, ovvero i diplomi accademici di primo e di secondo livello sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni, nonché i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale equiparati ai diplomi accademici di II livello dalla legge finanziaria del 2013). Tali soggetti sono ammessi direttamente alla distinta prova di idoneità, tecnico-pratica.

Tuttavia, il Decreto Interministeriale n. 112 del 10 agosto 2019 "Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova d'idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali" relativamente all'articolo 3 comma 2 e



DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291203

PEC: mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-eric.servizio1@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-eric@beniculturali.it

dg-eric.servizio1@beniculturali.it

articolo 4 comma 4 è stato impugnato innanzi al TAR Lazio con ricorso iscritto al ruolo generale 15443/2019 della competente sezione II quater.

Con Sentenza TAR Lazio, Sezione II quarter, n.2230/21 pubblicata il 24 febbraio 2021, notificata il 26 febbraio 2021 (Andriani Sara+altri) il ricorso è stato accolto con annullamento dell'atto nella parte in cui lo stesso è stato impugnato, con salvezza della successiva attività provvedimentale.

Nel dettaglio le parti ricorrenti hanno contestato le seguenti previsioni del Decreto sopramenzionato:

- 1) limitazione della possibilità di acquisire la specializzazione a due soli settori di restauro (articolo 3 comma 2;
- 2) La statuizione contenuta nell'articolo 4 comma 4 del Decreto per cui "ogni prova si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Ove la prova tecnico-pratica di idoneità sia articolata in più accertamenti distinti per i singoli settori riferiti all'allegato A, il punteggio medio dei diversi accertamenti deve essere pari a 70/100, mentre il punteggio delle singole prove tecnico-pratiche non deve essere inferiore a 60/100".

La sopramenzionata sentenza TAR obbliga dunque l'Amministrazione scrivente, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, a riformulare il Decreto Interministeriale n. 112 del 10 agosto 2019 nelle parti fatte oggetto di annullamento.

L'attività di riformulazione del decreto Interministeriale, sopra menzionato, dunque dovrà avvenire prima di procedere all'emanazione del successivo decreto/bando previsto dall'art. 3 comma 1 che indice le prove di idoneità e ne fissa le date, le modalità di svolgimento e le sedi.

Dato l'alto numero della potenziale platea di partecipanti e il carattere anche pratico delle prove previste, la procedura appare indubbiamente di difficile gestione e a tal proposito si suggerisce, già nella riformulazione del decreto, di semplificare le prove, in particolare quella tecnico-pratica che non dovrà essere svolta direttamente sui manufatti, ma sarà articolata, in relazione ai 12 diversi ambiti di competenza, in quesiti a risposta multipla relativi alle modalità di progettazione, materiali e metodi di un intervento di restauro avente ad oggetto un manufatto, un complesso di manufatti o un bene architettonico decorato (cfr. articolo 4, comma 3 nel testo allegato).

Per tale motivo si allega alla presente una bozza di decreto interministeriale emendato in ottemperanza alla sentenza TAR e con delle proposte di semplificazione dell'iter procedurale e di selezione (in giallo sono evidenziate le modifiche effettuate).

Una volta riformulato il decreto interministeriale i due Ministeri MiC e MUR, quindi, dovranno procedere alla:



DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291203

PEC: mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-eric.servizio1@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-eric@beniculturali.it


dg-eric.servizio1@beniculturali.it

1. nomina di un ristretto gruppo di lavoro MiC-MUR comprendente tecnici (amministrativi, restauratori delle SAFS e Università) per la redazione del decreto/bando di cui all'articolo 3;
2. pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito Internet istituzionale del MiC, del nuovo decreto/bando con le date, le modalità di svolgimento e le sedi delle prove;
3. entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto/bando procedere alla nomina della Commissione, prevista dall'articolo 5, ed eventualmente delle Sottocommissioni, per settore di competenza;
4. entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto/bando procedere all'attivazione della piattaforma informatica per la presentazione delle domande di partecipazione alle due distinte prove d'idoneità, secondo i settori di competenza.


Infine, ad ogni buon conto si rappresenta che il MUR, a seguito della citata sentenza, ha proposto all'Avvocatura dello Stato di ricorrere in appello, quindi ogni determinazione al riguardo sarà condizionata dagli esiti dell'ulteriore grado di giudizio.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario TURETTA



Il Dirigente del Servizio I: dott. Andrea DE PASQUALE



I responsabili dell'istruttoria: dott.ssa Maria TALONI
dott.ssa Concettina TROPEA



DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Via Milano 76, 00184 - Roma +39.0648291203

PEC: mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-eric.servizio1@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-eric@beniculturali.it

dg-eric.servizio1@beniculturali.it



Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE,
RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Roma

Al Capo dell'Ufficio
Legislativo

[mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.
beniculturali.it](mailto:mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it)

ufficiolegislativo@beniculturali.it

giuseppeantonio.storsillo@beniculturali.it

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 4-11781 On. Tuzi - richiesta di elementi, Riscontro.

Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dall'On.TUZI MANUEL il 08/04/2022 nella seduta numero 674, la Direzione scrivente ritiene opportuno fornire i seguenti elementi di competenza.

La procedura transitoria per l'attribuzione delle qualifiche di Restauratore di beni culturali e di Collaboratore restauratore (ora Tecnico del restauro di beni culturali) di cui all'art 182 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, prevedeva lo svolgimento di tre fasi successive, definite dalle Linee guida applicative del suddetto art. 182 approvate con DM 13 maggio 2014 e così articolate:

- I) selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di Collaboratore restauratore, conclusa nel 2016 con la pubblicazione del decreto direttoriale 23 marzo 2016 n. 38 e ss.mm.ii;
- II) selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di Restauratore di beni culturali, conclusa con la pubblicazione dei decreti 183/2018 e 192/2019 della stessa Direzione Generale scrivente;
- III) svolgimento della prova di idoneità ai sensi dell'art. 182 comma 1-quinquies per il conseguimento della qualifica di "restauratore di beni culturali" da parte di coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di "collaboratore restauratore" ai sensi del comma 1-sexies e di una distinta prova di idoneità per il conseguimento della qualifica di restauratore presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello per coloro i quali, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello e la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello corrispondenti ai titoli indicati nella Tabella I dell'allegato B dell'art.182.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291203

PEC: mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-eric@beniculturali.it

Con i suddetti decreti sono stati pubblicati i relativi elenchi dei Tecnici del restauro e dei Restauratori dei beni culturali, quest'ultimo comprensivo dei settori professionali di competenza tra quelli indicati nell'allegato B dell'art. 182, D.lgs. 42/2004, nonché gli elenchi di coloro i quali hanno conseguito la Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali direttamente abilitante alla professione di restauratore di beni culturali (classe LMR/02) e titoli equipollenti e che sono quindi Restauratori di beni culturali ope legis ai sensi dell'art. 29 del medesimo Codice.

La formazione di tali elenchi ha determinato la piena applicazione proprio di quanto disposto dall'art.29 Dlgs 42/2004, introducendo una vera e propria regolamentazione delle due professioni, per cui la mancata inclusione in elenco non consente l'esercizio delle stesse; dal momento della loro pubblicazione, inoltre, la qualifica professionale di Tecnico del restauro e di Restauratore si acquisisce esclusivamente a seguito del conseguimento rispettivamente di un titolo di formazione professionale all'esito della frequentazione di un corso regionale triennale accreditato della durata di almeno 2700 ore o della frequenza di un corso di laurea magistrale classe LMR02 o titolo equipollente, non trovando più riconoscimento la sola esperienza professionale pregressa o altri titoli di studio conseguiti prima del 31.12.2014.

All'aggiornamento e alla tenuta di tali elenchi provvede la Direzione Generale Educazione, ricerca e Istituti culturali ai sensi dell'art.15, lettera r), del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169. L'aggiornamento dell'elenco dei restauratori avviene attualmente tramite l'invio alla Direzione Generale Educazione, ricerca e Istituti culturali degli elenchi dei diplomati direttamente da parte delle istituzioni formative accreditate al termine di ogni sessione di esame finale con valore di esame di stato abilitante; l'aggiornamento dell'elenco dei Tecnici del restauro avviene invece mediante presentazione di apposita istanza sul portale "Professionisti di beni culturali" (<https://professionisti.beniculturali.it/>): l'inserimento non è automatico, ma prevede una fase di verifica dell'effettiva rispondenza del titolo ai requisiti previsti dalla normativa.

La regolamentazione della professione, prevista da quasi un ventennio e fortemente auspicata dalla stessa categoria e dal MiC -che pure considera necessario l'aver definito uno specifico percorso formativo per le professionalità operanti nel delicatissimo ambito del restauro di beni culturali- ha generato il malcontento di molti operatori, anche attivi nel settore da anni, i quali per varie ragioni non hanno partecipato alle procedure transitorie descritte in premessa e si sono dunque trovati di fronte all'attuale impedimento all'esercizio della professione; numerose sono infatti le istanze pervenute proprio in tal senso e ci sono stati anche dei casi di contenzioso che, al momento, si sono risolti in senso favorevole all'amministrazione.



Per quanto attiene ai restauratori di beni culturali, le richieste pervenute all'Ufficio scrivente hanno riguardato in particolare:

- I) la possibilità di richiedere la valutazione da parte dell'Amministrazione di un inserimento in elenco, per coloro i quali abbiano partecipato al bando di selezione pubblica indetto con GU n. 75 del 29 settembre 2009 serie Concorsi (per il quale è stato poi emanato in data 30 novembre 2010 un avviso che determinava la sospensione della procedura in attesa dell'iter necessario alla revisione dell'art.182) ma non abbiano reiterato - come prescritto - la domanda di partecipazione al successivo bando del 2015 (quello all'esito del quale si è pervenuti alla formazione dell'elenco), se comunque in possesso dei requisiti previsti dall'ultimo bando, anche a procedura chiusa;
- II) la possibilità della riapertura di una finestra per tutti coloro che non avessero fatto domanda né nel 2009 né entro i termini previsti dal bando del 2015, in possesso dei requisiti previsti (al 31.12.2014 come indicato dal bando stesso);
- III) la richiesta di valutazione di documentazione ulteriore rispetto a quella a suo tempo presentata da parte di chi avesse comunque ottenuto la qualifica e il cui nominativo fosse stato dunque incluso in elenco per ottenere l'abilitazione in altri settori professionali rispetto a quelli richiesti al momento della presentazione della domanda, ipotesi che le Linee Guida al momento escludono.

Per quanto invece attiene ai tecnici del restauro di beni culturali, le richieste pervenute all'Ufficio scrivente hanno riguardato in particolare:

- I) la possibilità della riapertura di una "finestra" per tutti coloro che non avessero fatto domanda entro i termini previsti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 182 del d.lgs 42/2004;
- II) la valutazione di titoli validi per la procedura transitoria ma non più validi ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 42/2004 e dell'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 per la definizione dello "Standard formativo e professionale del Tecnico del restauro";
- III) l'urgenza dello svolgimento delle prove di idoneità prescritte al comma 1-quinquies dell'art. 182 sulle quali torneremo a breve che consentono il passaggio dalla qualifica professionale di Tecnico del restauro di beni culturali a quella di Restauratore di beni culturali in specifici settori professionali;
- IV) la situazione di chi si sia trovato a frequentare i corsi di formazione regionale successivamente all'accordo del 2012 ma prima del suo recepimento (corsi per esempio della durata di 2400 ore invece delle 2700 ore prescritte) e lo abbia concluso quando i termini per partecipare alla procedura transitoria erano già chiusi (24 ottobre 2014), come accaduto per esempio per l'Istituto




Arte, Artigianato e Restauro di Roma, situazione per la quale si era avviata un'interlocuzione con la Conferenza delle Regioni.

In riferimento al tema di una possibile riapertura della procedura transitoria, sia per i restauratori che per i tecnici del restauro di beni culturali, il MiC, per il tramite di questa Direzione generale, è competente in materia di formazione, tenuta e aggiornamento degli elenchi, ma non può adottare o modificare tout court, in tempi rapidi, provvedimenti legislativi complessi, che si radicano in un articolato contesto socio-economico e giuridico.


E', tra l'altro, intervenuta una sentenza del TAR Lazio, n. 174 del 9.1.2020, che ha ritenuto illegittima qualunque pretesa alla riammissione a una procedura ormai chiusa, essendo il rispetto dei termini e della modalità di presentazione della domanda il requisito minimo indispensabile previsto per garantire efficienza e buon funzionamento dell'azione amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario TURETTA



Il Dirigente del Servizio I: dott. Marco PUZONI



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291203

PEC: mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-eric@beniculturali.it

*Al Presidente della Repubblica*

VISTO il provvedimento prot. n. 4500 emesso in data 28 febbraio 2019 dal Ministero della cultura – Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato avente ad oggetto il diniego dell'autorizzazione all'intervento di restauro dell'organo Biancucci, Sabatini, Agati della chiesa di San Leone in Pistoia;

VISTO l'elenco dei restauratori di beni culturali approvato con decreto direttoriale DG-ER n.183 del 21 dicembre 2018, come da ultimo riapprovato, a seguito di integrazioni e modifiche, con decreto direttoriale DG-ER n.183 del 21 dicembre 2018,

VISTO il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal Signor Glauco Maria Ghilardi avverso il sopra indicato provvedimento, finalizzato ad ottenere l'annullamento dello stesso nonché il proprio inserimento nell'elenco dei restauratori di beni culturali;

VISTO il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato";

VISTO il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, recante "Regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi", e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero dei beni e delle attività culturali", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 22 del 1 marzo 2022, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato Ministero della cultura";

UDITO il parere n. 425/2023 (n. affare 658/2022) reso dal Consiglio di Stato, Sezione I, adunanza del 8 febbraio 2023, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente recepite nel presente decreto;

Sulla proposta del Ministro della cultura;

DECRETA

Il ricorso è respinto.

Dato a **ROMA Addì 25 MAG. 2023**

Sergio Mattarella
PM

2007 2004 2001 1998

Numero 00425/2023 e data 09/03/2023 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2023

NUMERO AFFARE 00658/2022

OGGETTO:

Ministero della cultura.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Glauco Maria Ghilardi, e nei confronti di Ministero Universita' e Ricerca, avverso diniego richiesta di autorizzazione ai lavori di restauro dell'organo Biancucci, Sabatini, Agati della chiesa di San Leone in Pistoia.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 23051 dell'11 ottobre 2022 con la quale il Ministero della cultura ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Orsini;

Premesso:

1. Con il ricorso straordinario in esame il signor Glauco Maria Ghilardi chiede

L'annullamento del provvedimento prot. n. 4500 emesso in data 28 febbraio 2019 dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato avente ad oggetto il diniego dell'autorizzazione all'intervento di restauro dell'organo Biancucci, Sabatini, Agati della chiesa di San Leone in Pistoia; chiede inoltre l'inserimento nell'elenco dei restauratori di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 42/2006.

L'istanza di autorizzazione presentata dal ricorrente è stata respinta con la seguente motivazione: *“Il titolare del progetto di restauro, non risulta essere presente negli elenchi dei restauratori dei beni culturali (ex articoli 182 e 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004, con relativi settori professionali di competenza)”*.

2. Il ricorrente censura il comportamento dell'amministrazione con riferimento alla formazione dell'elenco dei restauratori e lamenta la violazione di quanto previsto dalla circolare del Ministero dei beni culturali n. 685 del 2019 relativa al periodo transitorio.

3. Con la relazione istruttoria indicata in epigrafe il Ministero chiede il rigetto del ricorso precisando che il decreto ministeriale n. 87 del 2009 prevede che la qualifica di restauratore dei beni culturali si acquisisce al termine di un corso unico quinquennale articolato in 300 crediti formativi e che l'attuale elenco dei ristoratori comprende i professionisti che hanno acquisito tale qualifica all'esito del bando specifico e che sono in possesso del diploma conseguito presso i corsi abilitanti ovvero di qualifica estera riconosciuta in Italia.

4. Con parere interlocutorio n. 2049/2022 la Sezione ha invitato il Ministero a integrare la relazione con riferimento al contenuto della circolare n. 685 del 2019 richiamata dal ricorrente in rapporto alla gestione del periodo transitorio.

Con la nota pervenuta in data 28 dicembre 2022 l'Amministrazione, dopo aver chiarito che il documento citato dal ricorrente ha carattere interno non definitivo, ribadisce la posizione già espressa, sottolineando che non è ammissibile un inserimento nell'elenco dei restauratori con effetto retroattivo.

Considerato:

5. Il ricorso non é fondato.

6. Nel ricorso viene illustrata la situazione che si sarebbe determinata a seguito della pubblicazione nel 2018 dell'elenco dei restauratori; il ricorrente lamenta che precedentemente, nel 2010, aveva richiesto il conseguimento della qualifica di restauratore senza ottenere riscontro dal Ministero e di non essere stato successivamente informato della necessità di ripresentare la domanda in occasione dei bandi successivi; riferisce di essere titolare di un'impresa di restauro operante nel settore da molti anni con risultati generalmente apprezzati; censura l'inerzia del Ministero in ordine alla realizzazione di un nuovo bando e chiede di essere inserito nell'elenco. Segnala inoltre che con la sentenza n. 6903 del 12 giugno 2017 il Tar del Lazio ha accolto il ricorso per l'accertamento dell'obbligo di provvedere da parte del Ministero all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e che successivamente lo stesso Tar ha nominato un commissario *ad acta* per l'esecuzione della sentenza. Contesta il fatto che non siano state istituite un numero sufficiente di scuole formative per il restauro e rileva infine che nella vicenda in esame sarebbero stati violati i principi costituzionali in materia di diritto al lavoro, la direttiva europea sulle professioni n. 958 del 2018 e i diritti fondamentali dell'Unione Europea sull'istruzione e la formazione professionale, oltre che l'articolo 1 comma 2 *bis* della n. 241 del 1990.

Con riferimento specifico al diniego impugnato precisa che il progetto era stato presentato dall'ufficio dei beni culturali della Curia di Pistoia il 3 novembre 2018 e quindi prima della pubblicazione degli elenchi dei restauratori, avvenuta il 28 dicembre dello stesso anno. Pertanto, a giudizio del ricorrente, avrebbe dovuto essere concesso il nullaosta sulla base di quanto stabilito dalla circolare del Ministero dei beni culturali n. 685 del 2019 secondo cui nel periodo transitorio devono essere rilasciati i nullaosta "in quanto risulta illegittima l'esclusione dal procedimento di coloro che non risultassero successivamente presenti in elenco".

7. Le censure proposte non sono meritevoli di accoglimento.

7.1. Va precisato che l'articolo 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ha stabilito che gli interventi di manutenzione e restauro sui beni culturali debbano essere eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori ai sensi della normativa in materia. Il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87 ha previsto in attuazione del citato articolo 29 che la formazione del restauratore di beni culturali si struttura in un corso a ciclo unico, articolato in 300 crediti formativi.

L'articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ha introdotto un regime transitorio per l'acquisto della qualifica di restauratore e la successiva legge n. 7 del 2013, al fine di riconoscere le esperienze professionali di coloro che avevano già svolto attività di restauro, ha previsto canali di accesso alla qualifica di restauratore riservati a chi fosse in possesso di determinati titoli; un primo canale consistente, in base ai commi 1, 1 *bis* e 1 *ter* dell'articolo 182, solo nella valutazione dei titoli e delle attività svolte e un secondo canale, previsto al comma 1 *quinquies* dell'articolo 182, riservato a chi avesse la qualifica di collaboratore restauratore o il possesso di titoli di studio espressamente previsti, consistente nel superamento di una specifica prova di idoneità. La prima procedura è stata attivata con il bando del 22 giugno 2015, mentre la seconda, a cui si riferisce la sentenza del Tar del Lazio citata dal ricorrente, richiedeva l'adozione di un decreto ministeriale concernente le modalità di svolgimento delle prove di idoneità. Il decreto è stato adottato in data 10 agosto 2019.

7.2. Gli elenchi dei restauratori abilitati sono formati in base ai suddetti criteri e il provvedimento impugnato è stato legittimamente adottato con la motivazione relativa al non inserimento del ricorrente in tali elenchi.

I rilievi proposti nel ricorso relativi, genericamente, alla non considerazione da parte dell'amministrazione delle conseguenze penalizzanti per i restauratori già in attività derivanti dal sistema degli elenchi non colgono quindi nel segno. La normativa nel suo complesso ha previsto, nel perseguire l'obiettivo di assicurare che le opere di restauro siano affidate a soggetti dotati di adeguata professionalità,

che fossero garantiti opportuni percorsi transitori anch'essi comunque basati sulla verifica della sussistenza dei requisiti di professionalità.

Il ricorrente, d'altra parte, dichiara espressamente di non avere partecipato alla procedura transitoria riservata ai restauratori già in attività ed è del tutto infondata la censura concernente l'omessa specifica informazione nei suoi confronti dell'attivazione di tale procedura, né fornisce alcun elemento di prova circa la mancata acquisizione da parte sua dei titoli richiesti per l'iscrizione negli elenchi a causa della insufficienza dei corsi di formazione attivati. Parimenti infondate, alla luce delle esposte considerazioni, sono le censure sulla violazione dei principi costituzionali in materia di diritto al lavoro e della normativa europea sulle professioni, sull'istruzione e sulla formazione professionale, nonché dei principi di collaborazione e buona fede. Appare privo di pregio infine, tenendo conto dei chiarimenti forniti dal Ministero, il rilievo relativo alla pubblicazione dell'elenco dei restauratori in data successiva alla presentazione dell'istanza di autorizzazione. Ciò che rileva infatti è che l'amministrazione abbia respinto l'istanza con provvedimento assunto (peraltro in tempi molto ravvicinati) quando l'elenco era stato pubblicato e l'assenza in esso del ricorrente non poteva essere ignorata.

8. Precisato che non è in ogni caso ammissibile con ricorso straordinario la domanda di inserimento del ricorrente nell'elenco dei restauratori, sulla base delle esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto con conseguente assorbimento dell'istanza cautelare.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE
Giovanni Orsini

IL PRESIDENTE
Roberto Garofoli

IL SEGRETARIO

Elisabetta Argiolas

COMMISSIONE TECNICA PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE FINALIZZATE ALL'ACCREDITAMENTO DELLE ISTITUZIONI FORMATIVE E PER LA VIGILANZA SULL'INSEGNAMENTO DEL RESTAURO

* Gli elenchi sotto riportati sono redatti e aggiornati dalla *Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle Istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro* ai sensi dell'art. 5 c.7 del D.I. 87/2009 e del D.I. 7.02.2011, art.2 c.5, istitutivo della Commissione stessa.

I pareri espressi dalla Commissione vengono tempestivamente trasmessi al MiC e al MUR per i seguiti di competenza. I relativi elenchi vengono pubblicati sui siti ufficiali dei due Ministeri per dovuta informazione sull'attività svolta dalla Commissione, ma non costituiscono prova della conclusione dell'iter di accreditamento delle Istituzioni in elenco.

A. ELENCO DELLE ISTITUZIONI FORMATIVE PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE IL PARERE DI CONFORMITA' IN ORDINE ALL'ISTITUZIONE E ALL'ATTIVAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE DEI RESTAURATORI

1) Istituto Centrale per il Restauro (ex Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro) – Scuola di Alta Formazione del Ministero della Cultura

- Parere di Conformità conseguito in data 18.07.2011 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso in 'Conservazione e Restauro del Beni culturali', a ciclo unico (quinquennale), per i seguenti percorsi formativi professionalizzanti (D.I 87/2009, Allegato B; D.I.2.03.2011, Allegato):
- Percorso formativo professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura
- Percorso formativo professionalizzante 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
- Percorso formativo professionalizzante 4: Materiali e manufatti cccramici, vitrei, organici. Materiali e manufatti in metallo e leghe.

Istituto Centrale per il Restauro (ex Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro) – Scuola di Alta Formazione del Ministero della Cultura – sede distaccata di Matera

- Parere di Conformità conseguito in data 05.12.2014 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso in 'Conservazione e Restauro del Beni culturali', a ciclo unico (quinquennale), per i seguenti percorsi formativi professionalizzanti (D.I 87/2009, Allegato B; D.I.2.03.2011, Allegato):
- Percorso formativo professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura
- Percorso formativo professionalizzante 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti.

2) Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro (ex Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario) – Scuola di Alta Formazione del Ministero della Cultura

- Parere di Conformità conseguito in data 13.09.2011 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso in 'Conservazione e Restauro del Beni culturali', a ciclo unico (quinquennale), per il seguente percorso formativo professionalizzante (D.I. 87/2009 Allegato B; D.I. 2.03.2011, Allegato):

- Percorso formativo professionalizzante 5: Materiale librario e archivistico; manufatti cartacei e pergamenei; materiale fotografico, cinematografico e digitale.

3) Opificio delle Pietre Dure di Firenze - Scuola di Alta Formazione del Ministero della Cultura

- Parere di Conformità conseguito in data 17.10.2011 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso in 'Conservazione e Restauro del Beni culturali', a ciclo unico (quinquennale), per i seguenti percorsi formativi professionalizzanti (D.I. 87/2009, Allegato B; D.I. 2.03.2011, Allegato):

- Percorso formativo professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura

- Percorso formativo professionalizzante 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti

- Percorso formativo professionalizzante 3: Materiali e manufatti tessili e pelle

- Percorso formativo professionalizzante 4: Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici. Materiali e manufatti in metallo e leghe

- Percorso formativo professionalizzante 5: Materiale librario e archivistico; manufatti cartacei e pergamenei; materiale fotografico, cinematografico e digitale.

4) Accademia di Belle Arti di Napoli

- Parere di Conformità conseguito in data 07.11.2011 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in 'Restauro' abilitante alla professione di 'Restauratore di Beni culturali' per i seguenti percorsi formativi professionalizzanti (D.I. 87/2009, Allegato B; D.I. 2.03.2011, Allegato):

- Percorso formativo professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura

- Percorso formativo professionalizzante 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti

- Percorso formativo professionalizzante 4: Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici. Materiali e manufatti in metallo e leghe.

5) Università degli Studi di Torino – Interfacoltà Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (Facoltà di Scienze MFN-Facoltà di Lettere e Filosofia) in convenzione con Fondazione Centro Conservazione e Restauro 'La Venaria Reale'

- Parere di Conformità conseguito in data 07.11.2011 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) interfacoltà in 'Conservazione e Restauro dei Beni culturali' per i seguenti percorsi formativi professionalizzanti (D.I. 87/2009, Allegato B; D.I. 2.03.2011, Allegato):

- Percorso formativo professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura

- Percorso formativo professionalizzante 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti

- Percorso formativo professionalizzante 3: Materiali e manufatti tessili e pelle

- Percorso formativo professionalizzante 4: Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici. Materiali e manufatti in metallo e leghe.

Università degli Studi di Torino – Interfacoltà Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (Facoltà di Scienze MFN-Facoltà di Lettere e Filosofia) in convenzione con Fondazione Centro Conservazione e Restauro ‘La Venaria Reale’

- Parere di Conformità conseguito in data 19.05.2017 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) interfacoltà in ‘Conservazione e Restauro dei Beni culturali’ per i seguenti percorsi formativi professionalizzanti (D.I 87/2009, Allegato B; D.I.2.03.2011, Allegato):

- Percorso formativo professionalizzante 5: Materiale librario e archivistico; manufatti cartacei e pergamenei; materiale fotografico, cinematografico e digitale.

6) Accademia di Belle Arti di Macerata

- Parere di Conformità conseguito in data 22.11.2011 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in ‘Restauro’ abilitante alla professione di ‘Restauratore di Beni culturali’ per i seguenti percorsi formativi professionalizzanti (D.I 87/2009, Allegato B; D.I.2.03.2011, Allegato):

- Percorso formativo professionalizzante 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti.

7) Università degli Studi ‘Suor Orsola Benincasa’, Napoli

- Parere di Conformità conseguito in data 13.12.2011 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) interfacoltà in ‘Conservazione e Restauro dei Beni culturali’ per i seguenti percorsi formativi professionalizzanti (D.I 87/2009, Allegato B; D.I.2.03.2011, Allegato):

- Percorso formativo professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura

- Percorso formativo professionalizzante 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti

- Percorso formativo professionalizzante 4: Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici. Materiali e manufatti in metallo e leghe.

8) Università degli Studi di Urbino, Carlo Bo

- Parere di Conformità conseguito in data 04.01.2012 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) interfacoltà in ‘Conservazione e Restauro dei Beni culturali’ per i seguenti percorsi formativi professionalizzanti (D.I 87/2009, Allegato B; D.I.2.03.2011, Allegato):

- Percorso formativo professionalizzante 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti.

9) Università degli Studi di Roma, Tor Vergata

- Parere di Conformità conseguito in data 04.01.2012 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) interfacoltà in ‘Conservazione e Restauro dei Beni culturali’ per i seguenti percorsi formativi professionalizzanti (D.I 87/2009, Allegato B; D.I.2.03.2011, Allegato):

- Percorso formativo professionalizzante 5: Materiale librario e archivistico; manufatti cartacei e pergamenei; materiale fotografico, cinematografico e digitale.

10) Accademia di Belle Arti di Bologna

- Parere di Conformità conseguito in data 17.01.2012 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in 'Restauro' abilitante alla professione di 'Restauratore di Beni culturali' per i seguenti percorsi formativi professionalizzanti (D.I.87/2009, Allegato B; D.I.2.03.2011, Allegato):
- Percorso formativo professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura
- Percorso formativo professionalizzante 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
- Percorso formativo professionalizzante 5: Materiale librario e archivistico; manufatti cartacei e pergamenei; materiale fotografico, cinematografico e digitale.

11) Accademia di Belle Arti di L'Aquila

- Parere di Conformità conseguito in data 09.07.2012 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in 'Restauro' abilitante alla professione di 'Restauratore di Beni culturali' per i seguenti percorsi formativi professionalizzanti (D.I.87/2009, Allegato B; D.I.2.03.2011, Allegato):
- Percorso formativo professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura
- Percorso formativo professionalizzante 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti

12) Accademia di Belle Arti G.B. Cignaroli di Verona

- Parere di conformità conseguito in data 15.10.2012 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in 'Restauro' abilitante alla professione di 'Restauratore di Beni culturali' per i seguenti percorsi formativi professionalizzanti (D.I.87/2009, Allegato B; D.I. 2.03.2011, Allegato):
- Percorso formativo professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura
- Percorso formativo professionalizzante 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti.

13) Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como

- Parere di conformità conseguito in data 14.01.2013 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in 'Restauro' abilitante alla professione di 'Restauratore di Beni culturali' per i seguenti percorsi formativi professionalizzanti (D.I.87/2009, Allegato B; D.I. 2.03.2011, Allegato):
- Percorso formativo professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura
- Percorso formativo professionalizzante 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti.

14) Accademia di Belle Arti di Brera (Milano)

- Parere di conformità conseguito in data 14.01.2013 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in 'Restauro' abilitante alla professione di 'Restauratore di Beni culturali' per i seguenti percorsi formativi professionalizzanti (D.I.87/2009, Allegato B; D.I. 2.03.2011, Allegato):

- Percorso formativo professionalizzante 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
- Percorso formativo professionalizzante 5: Materiale librario e archivistico; manufatti cartacei e pergamenei; materiale fotografico, cinematografico e digitale.
- Parere di conformità conseguito in data 09.07.2013 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in 'Restauro' abilitante alla professione di 'Restauratore di Beni culturali' per il seguente percorso formativo professionalizzante (D.I 87/2009, Allegato B; D.I. 2.03.2011, Allegato):
- Percorso formativo professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura.

15) Università degli studi di Palermo

- Parere di Conformità conseguito in data 25.03.2013 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) interfacoltà in 'Conservazione e Restauro dei Beni culturali' per i seguenti percorsi formativi professionalizzanti (D.I 87/2009, Allegato B; D.I.2.03.2011, Allegato):
- Percorso formativo professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura
- Percorso formativo professionalizzante 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
- Percorso formativo professionalizzante 3: Materiali e manufatti tessili e pelle
- Percorso formativo professionalizzante 5: Materiale librario e archivistico; manufatti cartacei e pergamenei; materiale fotografico, cinematografico e digitale.

16) Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

- Parere di Conformità conseguito in data 15.04.2013 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) interfacoltà in 'Conservazione e Restauro dei Beni culturali' per i seguenti percorsi formativi professionalizzanti (D.I 87/2009, Allegato B; D.I.2.03.2011, Allegato):
- Percorso formativo professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura
- Percorso formativo professionalizzante 4: Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici. Materiali e manufatti in metallo e leghe.

17) Accademia di Belle Arti di Sassari

- Parere di conformità conseguito in data 09.07.2013 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in 'Restauro' abilitante alla professione di 'Restauratore di Beni culturali' per il seguente percorso formativo professionalizzante (D.I 87/2009, Allegato B; D.I. 2.03.2011, Allegato):
- Percorso formativo professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura.

18) Università degli Studi della Tuscia (Viterbo)

- Parere di Conformità conseguito in data 09.07.2013 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) interfacoltà in 'Conservazione e Restauro dei Beni culturali' per i seguenti percorsi formativi professionalizzanti (D.I 87/2009, Allegato B; D.I.2.03.2011, Allegato):
- Percorso formativo professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura

- Percorso formativo professionalizzante 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti.

19) Accademia di Belle Arti Santagiulia di Brescia

- Parere di conformità conseguito in data 29.07.2013 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in 'Restauro' abilitante alla professione di 'Restauratore di Beni culturali' per il seguente percorso formativo professionalizzante (D.I 87/2009, Allegato B; D.I. 2.03.2011, Allegato):

- Percorso formativo professionalizzante 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti.

- Parere di conformità conseguito in data 21.02.2014 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in 'Restauro' abilitante alla professione di 'Restauratore di Beni culturali' per il seguente percorso formativo professionalizzante (D.I 87/2009, Allegato B; D.I. 2.03.2011, Allegato):

- Percorso formativo professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura.

20) Università degli Studi di Bari Aldo Moro

- Parere di Conformità conseguito in data 26.05.2014 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) interfacoltà in 'Conservazione e Restauro dei Beni culturali' per i seguenti percorsi formativi professionalizzanti (D.I 87/2009, Allegato B; D.I.2.03.2011, Allegato):

- Percorso formativo professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura;

- Percorso formativo professionalizzante 4: Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici. Materiali e manufatti in metallo e leghe.

21) Accademia di Belle Arti di Palermo

- Parere di conformità conseguito in data 13.03.2017 in ordine alla istituzione ed attivazione del Corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in 'Restauro' abilitante alla professione di 'Restauratore di Beni culturali' per il seguente percorso formativo professionalizzante (D.I 87/2009, Allegato B; D.I. 2.03.2011, Allegato):

- Percorso formativo professionalizzante 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile.

Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti.

22) Università della Calabria (Cosenza)

- Parere di conformità conseguito in data 11.04.2017 in ordine all'istituzione ed attivazione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) interfacoltà in 'Conservazione e Restauro dei Beni culturali' per il seguente percorso formativo professionalizzante (D.I 87/2009, Allegato B; D.I.2.03.2011, Allegato):

- Percorso formativo professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura.

23) Università degli Studi di Pavia (sede di Cremona)

- Parere di conformità conseguito in data 11.10.2018 in ordine all'istituzione ed attivazione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) interfacoltà in 'Conservazione e Restauro dei Beni culturali' per il seguente percorso formativo professionalizzante (D.I 87/2009, Allegato B; D.I.2.03.2011, Allegato):

- Percorso formativo professionalizzante 6: Strumenti musicali. Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

B. ELENCO DELLE ISTITUZIONI FORMATIVE PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALL'ACCREDITAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE DEI RESTAURATORI

1) Fondazione Enaip-Lombardia – Scuola regionale per la Valorizzazione dei Beni Culturali di Botticino

- Accreditemento espresso in data 11.02.2013 in ordine all'istituzione e all'attivazione del Corso in 'Conservazione e Restauro del Beni culturali', a ciclo unico (quinquennale), per i seguenti percorsi formativi professionalizzanti (DM 87/2009 Allegato B; D.I. 2.03.2011, Allegato):

- Percorso formativo professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura

- Percorso formativo professionalizzante 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati c/o dipinti

- Percorso formativo professionalizzante 3: Materiali e manufatti tessili e pelle.

Fondazione Enaip-Lombardia – Scuola regionale per la Valorizzazione dei Beni Culturali di Botticino

Accreditemento espresso in data 07.07.2022, in seguito al trasferimento delle attività didattiche a Milano presso le sedi Mind e Bovisa, in ordine all'istituzione e all'attivazione del Corso in 'Conservazione e Restauro del Beni culturali', a ciclo unico (quinquennale), per i seguenti percorsi formativi professionalizzanti (DM 87/2009 Allegato B; D.I. 2.03.2011, Allegato):

- Percorso formativo professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura

- Percorso formativo professionalizzante 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti

- Percorso formativo professionalizzante 3: Materiali e manufatti tessili e pelle.

2) Istituti Santa Paola – Centro Servizi Formativi, Centro Studi Socio-Culturali, Servizi per il Lavoro, Scuola Laboratorio Restauro Conservazione Beni Culturali - Mantova

- Accreditemento espresso in data 19.05.2017 in ordine all'istituzione e all'attivazione del Corso in 'Conservazione e Restauro del Beni culturali', a ciclo unico (quinquennale), per i seguenti percorsi formativi professionalizzanti (DM 87/2009 Allegato B; D.I. 2.03.2011, Allegato):

- Percorso formativo professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura

- Percorso formativo professionalizzante 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti.

**3) Istituto Italiano Arte Artigianato e Restauro s.r.l. – Roma
Ramo d'azienda venduto alla DAAM S.R.L.S. il 27.09.2022**

- Accreditemento espresso in data 13.02.2018 in ordine all'istituzione e all'attivazione del Corso in 'Conservazione e Restauro del Beni culturali', a ciclo unico (quinquennale), per i seguenti percorsi formativi professionalizzanti (DM 87/2009 Allegato B; D.I. 2.03.2011, Allegato):

- Percorso formativo professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura
- Percorso formativo professionalizzante 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti.